

Documento sul regime fiscale delle prestazioni decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

1. REGIME FISCALE DEL FONDO

I Fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. Le ritenute operate nei loro confronti sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. I Fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'20* per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

*La legge n. 190 del 23/12/2014, prevede che nel caso in cui la gestione finanziaria sia attuata anche mediante l'utilizzo di titoli di stato, (per i quali è prevista una tassazione dei rendimenti pari al 12,50%) l'imposta applicata sarà proporzionalmente inferiore in funzione della percentuale di utilizzo di tali titoli all'interno della gestione.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

2. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro ai Fondi pensione su base volontaria, ovvero in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, ovvero regolamenti di enti o aziende, sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.300 euro.

Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui).

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi appena descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di 5.300,00 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale. La comunicazione deve essere fatta accedendo alla propria area personale del fondo pensione, sezione contribuzione.

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Prestazioni in capitale

Le prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di capitale (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50 per cento del montante finale accumulato) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione, nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate. In particolare, nel caso in cui l'aderente al Fondo Pensione richieda un'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nell'ipotesi in cui sia richiesta un'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento. Sulle somme erogate a titolo di anticipazioni richieste per ulteriori esigenze dell'aderente, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

- per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

- per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica; viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Tale ritenuta si applica sulle somme erogate a titolo di riscatto al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sull'imponibile, calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono esenti da ogni onere fiscale.

RITA

La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). La RITA è l'unica forma di prestazione che non segue il criterio del pro-rata temporis trovando applicazione la tassazione agevolata appena descritta anche per il montante maturato ante 1 gennaio 2007. L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Prestazioni in forma periodica

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione, nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva del 12,50 per cento. Anche

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

questo rendimento dovrà essere scomputato dall'imponibile da assoggettare alla menzionata ritenuta a titolo d'imposta.

Nuove prestazioni pensionistiche in forma di rendita

Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in capitale. Il regime fiscale applicabile segue pertanto le regole ordinarie previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale.

Sul montante maturato dal 2007 per le prestazioni relative alle casistiche A) *rendita a durata definita* e B) *prelievi liberamente determinabili*, viene applicata la tassazione sostitutiva con aliquota decrescente dal 15 al 9% in funzione degli anni di partecipazione (0,30% annuo dopo il quindicesimo con un massimo sei punti %) come per le ordinarie prestazioni pensionistiche in capitale; la casistica relativa alla lettera C) ovvero *l'erogazione frazionata* in minimo 5 anni, ha la medesima impostazione per la determinazione dell'imposta con la differenza che l'aliquota di tassazione decresce dal 20 al 15% in funzione agli anni di partecipazione (0,25% annuo dopo il quindicesimo con un massimo cinque punti %). Le specifiche tecniche saranno dettagliate nel Documento sul regime fiscale del Fondo.